

La cremazione è ammessa dalla Chiesa?

di Paolo Panetta (*)


La cremazione (dal latino "crematio": bruciare), si sa, è una forma rapida di seppellimento consistente nel ridurre in cenere, in speciali forni detti crematoi ⁽¹⁾, i cadaveri umani, invece di inumarli (seppellimento nella nuda terra) o tumularli (seppellimento in opere murarie), perchè si decompongano sotto l'azione delle forze naturali.

L'istituto della cremazione è antichissimo.

Si diffuse nell'antica Grecia già in età minoico-micenea ed aveva probabilmente la funzione di agevo-

lare, una volta eliminato il corpo, il passaggio dell'anima alla sua nuova condizione nell'oltretomba. Però in età classica l'uso del seppellimento divenne nel tempo sempre più ricorrente come forma di funerale, sino a sostituirsi alla cremazione.

Un fenomeno analogo si manifestò nell'antica Etruria. Cremazione e sepoltura coesistevano invece negli usi funerari degli antichi romani, a seconda delle preferenze e della volontà testamentaria. Gli egiziani, ai quali non piaceva affatto pronunciare la parola morte,



Berna (Svizzera): cimitero di Bremgarten



Berna (Svizzera): cimitero di Bremgarten

anzichè distruggere il proprio corpo, preferivano conservarlo con un procedimento di mummificazione (imbalsamazione), per raggiungere integri l'altra sponda ed affrontare così il supremo giudizio. Fra i popoli che praticavano la cremazione si ricordano anche i celti, i germani (i quali disperdevano le ceneri al vento o in mare); gli ittiti, i balti, i traci, i galli, gli scandinavi in genere. Fu assai praticata anche presso le antiche popolazioni del Messico. Presso tutti questi popoli la cremazione veniva diversamente interpretata, più per motivi di ordine religioso che pratico-economico o igienico. A prevalere sulle altre, era, probabilmente, la credenza secondo cui la colonna di fumo che si elevava dalla pira, consentiva al defunto di salire al cielo; insomma una sorta di liberazione definitiva dal mondo temporaneo e provvisorio.

Attualmente la cremazione viene praticata, lungo la costa settentrionale della Siberia, dell'America del Nord, e sulle coste del Pacifico, fino alla California, nell'India brahmanica (dove ancora oggi viene fatta all'aperto), nell'Indocina, in Indonesia, nell'Assam e nella Birmania.

La cremazione si va ora viepiù diffondendo anche nei paesi europei ⁽²⁾.

In Italia la cremazione è entrata per la prima volta nel nostro ordinamento con la legge sanitaria 14 gennaio

1877. Ma il primo forno crematorio era stato già impiantato a Milano nel 1876.

Oggi nel nostro Paese "la cremazione è servizio pubblico gratuito, al pari dell'inumazione in campo comune...Il costo per le cremazioni..., eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area (crematori), è rimborsata dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita, con decreto del ministro dell'interno, sentiti l'Anci e la Cispel" (art. 12 della legge 29 ottobre 1987, n. 440).

L'istituto della cremazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 (artt. 78, 79, 80, 81), nonché dall'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Tale ordinamento stabilisce, primieramente, che i crematori debbano essere costruiti entro il recinto del cimitero (1° comma art. 343 T.U. e 1° comma art. 78 reg.) e che la cremazione deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della documentazione prescritta e soprattutto della volontà testamentaria del defunto; in mancanza di tale disposizione, la volontà deve essere manifestata (a mezzo di atto scritto con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale) dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del c.c. e, nel caso di concorrenza

di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi (art. 79 del reg.). Il regolamento stabilisce inoltre: "Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati...⁽³⁾. Ogni cimitero deve avere un *cinerario comune* per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali oppure per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione" (art. 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, commi 2, 3, 6). In ogni caso, secondo quanto si desume dalla normativa surriportata, le urne cinerarie non possono affidarsi alla libera disponibilità dei familiari per essere custodite privatamente presso il loro domicilio. Tutt'altro al più, rispettando la volontà del defunto, le ceneri possono essere sparse al vento o al mare. Riteniamo che ciò possa farsi tenuto conto che i residui cinerari sono esigui. Infatti le ceneri derivanti dalla cassa di legno sono già trascinate dalle correnti d'aria, mentre quelle derivanti, eventualmente, dalla cassa di zinco si volatilizzano e scompaiono⁽⁴⁾. Restano alla fine le ceneri bianche, pari ad una misura che oscilla fra il 2 ed il 4% del peso della salma, le quali non possono peraltro costituire fattori di inquinamento (cfr. "Nuovissimo Digesto", voce cremazione)⁽⁵⁾.

E' da rilevare che la legge usa le parole cremazione del "cadavere" (art. 343 T.U. e art. 79, 80 del reg.) ed esumazione di "salme" per la cremazione (art. 83 reg.), per cui è da ritenere che la legislazione italiana escluda dalla cremazione i *resti mortali* a seguito esumazione o estumulazione, considerato che queste verrebbero di norma compiute quando la salma è già purificata in via naturale.

In linea di principio la cremazione non lede affatto, nel cadavere, i diritti della persona, nè contrasta con la concezione sulla sacralità dei corpi umani, nè con la dottrina cristiana della risurrezione finale dei corpi stessi, non potendo essa certamente costituire un ostacolo all'onnipotenza di Dio. Ciò nonostante, in passato la Chiesa cattolica condannava la cremazione per motivi di ordine religioso, in quanto veniva generalmente praticata in odio alla fede e come espressione di protesta contro l'immortalità dell'anima, cioè come ostentata irreligiosità e ateismo confesso. Perciò, essa proibiva il rito delle esequie cristiane in luogo sacro e ancor più sul posto della cremazione, privando così della sepoltura ecclesiastica il defunto destinato ad essere cremato.

Addirittura il codice di diritto canonico privava di ogni valore la volontà di essere incenerito e comminava perfino pene contro le società di cremazione, oltre che contro coloro che avessero offerto in qualunque modo la propria collaborazione.

A motivo di ciò, naturalmente, la pratica della cremazione non vide aumentare i suoi proseliti...

La cremazione fu comunque in ogni tempo ammessa dalla Chiesa solo per motivi gravissimi, come per esempio in casi di guerra, epidemie, ecc.

La Chiesa ha modificato oggi il suo comportamento, tenendo conto di vari fattori: innanzitutto del venir meno delle ragioni deliberatamente anticristiane di una volta le quali facevano propendere per la cremazione; molti credenti, peraltro, chiedono con testamento di essere cremati, previa regolare celebrazione dei riti funebri in chiesa. Secondariamente ha tenuto conto delle norme civili di molti Stati, nei quali la cremazione è adottata come mezzo normale di depurazione, con riferimento agli aspetti igienico-sanitari ed anche economici connessi alla cremazione, sollevando i comuni da gravi problemi di igiene, di spazio, di servizi e di opere ed evitando così, specie nelle grandi città, il formarsi di immense e tristi necropoli. Come già è stato detto, proprio a motivo di ciò, nella evoluzione legislativa dello Stato italiano, la cremazione è divenuta servizio pubblico gratuito, nell'intento appunto di favorire tale tipo di sepoltura che è più rapida, più economica e più conforme all'igiene, stante il grado di pericolo alla salute pubblica e di spreco di mezzi pubblici e privati⁽⁶⁾.

Forse ha un solo svantaggio: quello di rendere impossibile poi qualsiasi ricerca ed esame, specialmente di natura medico legale attinente, ad esempio, alla tossicologia.

Ma passiamo ora ai documenti ufficiali che ci dicono che cosa pensa esattamente la Chiesa della cremazione.

Il documento principale è l'*Istruzione della Suprema sacra congregazione del Santo Ufficio* recante: "Instructio piam et constantem de cadaverum crematione", 5 julii 1963: Acta Apostolicae Saedis 56 (1964), 822-823, che qui di seguito si trascrive:

"La chiesa si è sempre studiata di inculcare la inumazione dei cadaveri, sia circondando tale atto con riti destinati a metterne in risalto il significato simbolico e religioso, sia comminando pene canoniche contro coloro che agissero contro una così salutare prassi; e ciò specialmente quando l'opposizione nasceva da animo avverso ai costumi cristiani ed alle tradizioni ecclesiastiche, fomentata dallo spirito settario di chi si proponeva di sostituire alla inumazione la cremazione in segno di violenta negazione dei dogmi cristiani e specificamente della risurrezione dei morti e della immortalità dell'anima.

Tale proposito era evidentemente un fatto soggetti-

vo, sorto nell'animo dei fautori della cremazione e non oggettivamente inseparabile dalla cremazione stessa; di fatto l'abbruciamento del cadavere, come non tocca l'anima, e non impedisce all'onnipotenza divina di ricostruire il corpo, così non contiene, in sè e per sè, l'oggettiva negazione di quei dogmi.

Non si tratta, quindi, di cosa intrinsecamente cattiva o di per sè contraria alla religione cristiana. E ciò fu sempre sentito dalla chiesa, come risulta dal fatto che, in date circostanze, e cioè quando risultava che la cremazione del cadavere era chiesta con animo onesto e per gravi cause, specialmente di ordine pubblico, essa soleva permettere la cremazione.

Tale migliorato mutamento di animo, congiunto al più frequente ripetersi di circostanze che ostacolano la inumazione, spiega come in questi ultimi tempi siano state dirette alla santa sede insistenti preghiere perchè sia mitigata la disciplina ecclesiastica relativa alla cremazione, oggi spesso richiesta, non certo per odio contro la chiesa o contro le usanze cristiane, ma solo per ragioni igieniche, economiche o di altro genere, di ordine pubblico o privato.

La santa madre chiesa, attenta direttamente al bene spirituale dei fedeli, ma non ignara delle altre necessità, decide di ascoltare benignamente queste richieste, stabilendo quanto segue:

1. Deve essere usata ogni cura perchè sia fedelmente mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli; perciò gli ordinari con opportune istruzioni ed ammonimenti cureranno che il popolo cristiano rifugga dalla cremazione dei cadaveri, e non receda, se non in casi di vera necessità, dall'uso dell'inumazione, che la chiesa sempre ritenne e adornò di solenni riti.
2. Tuttavia, per non accrescere le difficoltà di ogni sorta e per non moltiplicare i casi di dispensa dalle leggi vigenti, è sembrato conveniente apportare qualche mitigazione alle disposizioni del diritto canonico, così che quanto è stabilito nel can. 1203, § 2 (vietata esecuzione del mandato di cremazione) e nel can. 1240, § 1, n. 5 (diniego di sepoltura ecclesiastica a chi ha chiesto la cremazione) non sia più da osservarsi in tutti i casi ma solo quando consti che la cremazione sia voluta come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la chiesa.
3. Ne segue che a chi abbia chiesto la cremazione del proprio cadavere non dovranno essere negati, per questo motivo, i sacramenti ed i pubblici suffragi, a meno che consti avere egli fatto tale richiesta per i motivi sopra indicati, ostili alla vita cristiana.

4. Per non indebolire l'attaccamento del popolo cristiano alla tradizione ecclesiastica e per mostrare l'avversione della chiesa alla cremazione, i riti della sepoltura ecclesiastica ed i susseguenti suffragi non si celebreranno mai nel luogo ove avviene la cremazione e neppure vi si accompagnerà il cadavere.

Gli em.mi padri preposti alla difesa della fede e dei costumi hanno riveduto questa Istruzione l'8 maggio 1963; e il papa Paolo VI si è degnato di approvarla nell'udienza concessa all'em.mo segretario del Sant'Ufficio il 5 luglio dello stesso anno."

L'altro documento è il Rito delle esequie pubblicato dalla CEI nel 1974 (dieci anni dopo) in cui, al n. 15, si legge: "A coloro che avessero scelto la cremazione del loro cadavere si può concedere il rito delle esequie cristiane, a meno che la loro scelta non risulti dettata da motivazioni contrarie alla dottrina cristiana: tutto questo, in base a quanto stabilito dall'Istruzione della Sacra Congregazione del Sant'Ufficio, *De cadaverum crematione*, in data 8 maggio 1963, nn. 2-3.

Le esequie siano celebrate secondo il tipo in uso nella regione, in modo però che non ne resti offuscata la preferenza della Chiesa per la sepoltura dei corpi, come il Signore stesso volle essere sepolto, e sia evitato il pericolo di ammirazione o di scandalo da parte dei fedeli.

In questo caso, i riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba si possono fare nella stessa sala crematoria, cercando di evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o di indifferente religioso."

Si rileva ancora come il "Rito delle esequie" abbia richiamato solo i punti 2 e 3 della surriportata Istruzione della Sacra Congregazione del Sant'Ufficio, e non anche il successivo punto 4. Ciò significa che la Chiesa, dopo dieci anni, ha ulteriormente riveduto la propria posizione, ammettendo oggi che i riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba, si possano fare nella stessa sala crematoria, contrariamente a quanto stabilito in precedenza dall'anzidetto punto sub 4), secondo cui i riti della sepoltura ecclesiastica ed i susseguenti suffragi non si potevano celebrare mai nel luogo ove avveniva la cremazione e neppure vi si poteva accompagnare il cadavere. C'è da dire, tuttavia, che lo stesso "Rito delle esequie" avverte che in ogni caso si debba cercare di "evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o di indifferente religioso". La prudenza è rimessa, ovviamente, alla valutazione del Pastore il quale avvertirà, se del caso, la superiore autorità ecclesiastica per ricevere le opportune istruzioni.

In conclusione: la Chiesa, tenuto conto che il Signo-



Berna (Svizzera): cimitero di Bremgarten

re stesso volle essere sepolto, preferisce la sepoltura dei corpi alla cremazione, la quale tuttavia resta lecita e consentita, purchè non consti che essa sia determinata dal disprezzo della fede e per avversione ai principi della vita cristiana. Tale "preferenza", peraltro, è dichiarata esplicitamente nel Codice di diritto canonico, promulgato nel 1983 da Giovanni Paolo II, al can. 1176: "La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti, tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana."

⁽¹⁾ Coautore con V. Bruschi del "Nuovo ordinamento di polizia mortuaria".

NOTE:

⁽¹⁾ Diverso dal crematoio (forni) è il crematorio, cioè il luogo dov'è installato l'impianto per la cremazione.

⁽²⁾ Dopo il mille si era diffusa in Europa un'usanza simile alla cremazione: la scarnificazione dei cadaveri mediante cottura per conservare le ossa pulite (fra gli altri furono sottoposti a tale trattamento: Federico Barbarossa, Luigi IX di Francia, Isabella d'Aragona). Ma il papa Bonifacio VIII nel 1299 colpì di scomu-

nica sia i mandanti che gli esecutori (cfr. Enciclopedia Bompiani, 1986, vol. 2° - Religione - voce cremazione).

⁽³⁾ Analogamente il secondo comma dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 stabilisce: "Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione."

⁽⁴⁾ La legge (art. 80 reg. pol. mort. n. 285/90) stabilisce che nel forno debba essere posto l'intero feretro. In relazione a ciò, il problema della doppia cassa (una di legno, l'altra di zinco), si pone necessariamente per le persone morte di malattie infettive o già in stato di putrefazione. In tal caso però sarà giocoforza ricorrere a forni crematoi che siano in grado di bruciare anche i metalli. Negli altri casi, quando si dovrà semplicemente trasportare il feretro in altro comune per la cremazione, dovendosi applicare l'art. 30 del reg. di polizia mortuaria che appunto prescrive la doppia cassa, sarà consigliabile che la cassa di metallo venga posta all'esterno della cassa di legno, al fine di togliere poi la prima ed introdurre solo quest'ultima nel crematoio. Per maggiori dettagli vedasi opera cit. in successiva nota 5, pag. 172 e 259.

⁽⁵⁾ Cfr. "Nuovo ordinamento di polizia mortuaria" di V. Bruschi e P. Panetta - Ed. S.e.p.e.l. Minerbio 1991.

⁽⁶⁾ "La tradizione, più sensibile di fronte al mistero della morte, che più fa pensare all'Aldilà, trattiene la generalità alle forme più consuete, più naturali e più religiosamente ortodosse, della autodepurazione per inumazione e per tumulazione" (Pietro G. Repetti).